



Regione Siciliana



Liceo Artistico Regionale
"R. GUTTUSO"



Città Metropolitana
di Palermo

Via P. Mattarella (Villa San Cataldo) Bagheria - Tel. 091 8169803 - Fax 091 9290270 - C.F. 81002210821 -
Sito: www.liceoartisticobagheria.it - Email: preside@liceoartisticobagheria.it - Pec: liceoartisticobagheria@postacertificata.org

LICEO ARTISTICO REGIONALE
"R. GUTTUSO" - BAGHERIA



0003232

10/04/2019 Uscita

Agli alunni delle classi 3[^]- 4[^]-5[^]

*Ai docenti componenti i Consigli delle
classi sopra citate*

Al D.S.G.A. SEDE

Oggetto: Crediti formativi a.sc.2018/19.

*Anche per l'anno scolastico 2018/19 valgono le disposizioni di cui al D.M.
n.49 del 24/02/2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che
danno luogo a crediti formativi.*

*Affinché su tale argomento ci sia, da parte di tutte le componenti indicate in
indirizzo, la massima chiarezza e informazione, si allega alla presente copia del D.M.
sopra citato.*

I Docenti sono invitati a collaborare per eventuali chiarimenti ove richiesti.

*Si fa presente, infine, che la documentazione relativa ai crediti formativi, deve
pervenire in Istituto entro e non oltre il 15 maggio 2019, per consentirne l'esame e la
valutazione spettante ai Consigli di Classe.*

*Possono essere prese in considerazione solo le esperienze maturate fuori dalla
Scuola di appartenenza nel corso dell'ultimo anno.*

Il Dirigente Scolastico

(Prof. ssa Maria Rita Chisesi)



DECRETI

Decreto Ministeriale n. 452 del 12-11-1998

Le indicazioni sui crediti formativi

Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;
Visto il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;
Visto in particolare l'art. 12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;
Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;
Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;
Considerato che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il Ministro della Pubblica Istruzione procede con proprio decreto alla individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Valutata l'opportunità di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l'indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997 n. 425:

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro all'ambiente, al

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2 (Valutazione)

1. I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi.

Art. 3 (Aspetti procedurali)

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art. 12 comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'esterno sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 4 (Attività di supporto)

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.